V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)* 55

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo (Parere alla XI Commissione) *(Esame e rinvio)* 57

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 16.20.

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.

C. 2669 Governo e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 3 degli emendamenti.

Al riguardo, richiama in primo luogo l'attenzione sull'emendamento Appendino 2.1003, che modifica la disciplina concernente l'oggetto delle delega conferita ai sensi dell'articolo 1, introducendo la previsione di un piano nazionale per le competenze nucleari, volto a garantire elevati standard occupazionali, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dell'intera filiera e programmi di formazione specialistica realizzati d'intesa con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In proposito, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità delle previsioni introdotte nell'oggetto della delega con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, comma 4.

In secondo luogo, richiama l'attenzione sull'emendamento Ilaria Fontana 2.1011, che prevede l'introduzione del dibattito pubblico obbligatorio per la sperimentazione, la costruzione o installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, impianti di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nucleare e dei relativi sistemi di sicurezza e di radioprotezione nonché degli impianti di stoccaggio temporaneo di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, prevedendo, altresì, l'istituzione di una Commissione nazionale indipendente sul corretto funzionamento del dibattito pubblico. Al riguardo, ritiene parimenti necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla

compatibilità dell'istituzione di una Commissione nazionale indipendente con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, comma 4.

Fa, invece, presente che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. In particolare, con riferimento alle proposte emendative che intervengono a vario titolo sugli oggetti e sui principi e criteri direttivi di delega di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 del provvedimento in esame, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale ritiene tuttavia necessario acquisire una conferma da parte del Governo, che alle stesse possa farsi fronte nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 5 ovvero, nel caso delle disposizioni ivi puntualmente richiamate, del più ampio meccanismo di copertura finanziaria di cui al comma 3 del medesimo articolo 5.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sull'emendamento Appendino 2.1003, in quanto il predetto emendamento, recando la previsione di un piano nazionale per le competenze nucleari, nei termini dinnanzi descritti dal relatore, è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati, né allo stato quantificabili, privi di adeguata copertura finanziaria.

Per le medesime ragioni, esprime parere contrario anche sull'emendamento Ilaria Fontana 2.1011, in quanto la prevista istituzione di una Commissione nazionale indipendente con funzioni di vigilanza sul corretto svolgimento del dibattito pubblico appare suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati, né allo stato quantificabili, privi di adeguata copertura finanziaria.

Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea. In proposito, conferma che, con particolare riguardo alle proposte emendative che intervengono a vario titolo sugli oggetti e sui principi e criteri direttivi di delega di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 del provvedimento in esame, ad esse potrà in ogni caso farsi fronte nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 5 ovvero, nel caso delle disposizioni ivi puntualmente richiamate, del più ampio meccanismo di copertura finanziaria di cui al comma 3 del medesimo articolo 5.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nell'evidenziare che il provvedimento in esame reca una delega al Governo e, come tale, non risulta di immediata applicazione, osserva come gli emendamenti Appendino 2.1003 e Ilaria Fontana 2.1011 si limitino, nel primo caso, a incidere su un oggetto di delega già previsto dal disegno di legge e, nel secondo, ad introdurne uno ulteriore, senza comportare adempimenti diretti e immediati in capo a soggetti pubblici e, pertanto, ritiene che da una loro eventuale approvazione non possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura finanziaria.

Osserva infatti che, trattandosi comunque di oggetti di delega la cui attuazione non potrà che essere disciplinata in sede di concreta adozione dei successivi decreti delegati, le disposizioni recate dai predetti emendamenti non si configurano in termini immediatamente precettivi e potenziali oneri ad essi associati rivestono carattere meramente eventuale, da valutare esclusivamente al momento della definizione dei medesimi decreti legislativi.

Nel ritenere pertanto assai opinabile l'orientamento contrario espresso sui citati emendamenti, evidenzia al contempo come a numerosi altri oggetti di delega indicati al comma 1 dell'articolo 2, proprio per le ragioni di natura sistemica che ha in precedenza succintamente richiamato, il testo in esame e la relazione tecnica ad esso riferita non ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO precisa che la contrarietà espressa sugli emendamenti Appendino 2.1003 e Ilaria Fon-

tana 2.1011 è esclusivamente motivata dall'impossibilità allo stato di assicurare che alle previsioni in essi contenute possa farsi fronte nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, comma 4, riferita all'attuazione della delega nel suo complesso, con la sola eccezione dei principi e criteri direttivi e degli oggetti della delega stessa puntualmente richiamati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 5, assistiti da un'espressa autorizzazione di spesa ovvero da un articolato meccanismo volto a garantirne in ogni caso l'effettiva copertura finanziaria, anche attraverso l'applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ribadisce che le valutazioni compiute nella presente sede dalla rappresentante del Governo appaiono oltremodo discrezionali, giacché non è dato comprendere per quale ragione le disposizioni recate dagli emendamenti Appendino 2.1003 e Ilaria Fontana 2.1011 siano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre numerosi, altri oggetti di delega indicati dal comma 1 dello stesso articolo 2 non desterebbero preoccupazioni dal punto di vista finanziario, pur a fronte di un contenuto che, sul piano sostanziale, si rivela in taluni casi ben più impegnativo.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti Appendino 2.1003 e Ilaria Fontana 2.1011, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale.

C. 2911 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, avverte che il disegno di legge C. 2911 dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 62 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale, e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà essenzialmente sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Rileva innanzitutto che l'articolo 1 introduce, per il 2026, una nuova disciplina dell'esonero contributivo totale riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono donne in situazioni di svantaggio, meglio noto come *bonus* donne. Segnala che i benefici contributivi sono riconosciuti nel limite di spesa di 26,5 milioni di euro per l'anno 2026, 63,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 51,3 milioni di euro per l'anno 2028, a valere sul Programma nazionale giovani donne e lavoro 2021-2027, con riferimento ai quali è previsto il monitoraggio dei relativi oneri e uno specifico meccanismo di salvaguardia a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Osserva che, contestualmente, l'articolo 5 abroga il comma 1-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 200 del 2025, in materia di proroga di termini, che, alla lettera *b)*, aveva modificato le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 60 del 2024, riguardante il « *bonus* donne », pro-

rogandone tra l'altro l'applicazione fino al 31 dicembre 2026. In proposito, segnala che la relazione tecnica ipotizza un contingente annuo interessato dalla norma pari a 32.100 donne, individuato sulla base di un'analisi condotta sugli archivi INPS relativamente alle attivazioni di contratti avvenute con l'esonero donne ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge n. 60 del 2024 nei primi nove mesi del 2025.

Ciò stante, per quanto riguarda le caratteristiche del beneficio, considerato che le norme riguardano il riconoscimento di un beneficio contributivo ai datori di lavoro privati che assumono donne in situazioni di svantaggio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, ossia per il medesimo periodo previsto, in relazione al « *bonus* donne », alla lettera *b)* dell'abrogato comma 1-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 200 del 2025, osserva che le norme stesse appaiono essere sostanzialmente sostitutive, fin dall'inizio del 2026, di quelle contenute nel citato comma abrogato, come per altro sembrerebbe confermato dal fatto che le risorse stanziate per il finanziamento del citato comma sono integralmente utilizzate a copertura di parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento, ai sensi del successivo articolo 17, comma 1, lettera *b)*. In merito a tale interpretazione ritiene comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo nonché un chiarimento in merito all'attuazione finora data alla disposizione abrogata, anche al fine di escludere eventuali contenziosi con quei datori di lavoro che, in virtù di disposizioni vigenti, abbiano assunto lavoratrici in possesso dei requisiti richiesti per accedere agli esoneri, requisiti che, a seguito delle disposizioni in esame, non sono più idonei alla fruizione del beneficio contributivo.

Per quanto concerne il numero di beneficiari, considerato che la platea ipotizzata dalla relazione tecnica, pari, come detto, a 32.100 unità, risulta corrispondente a quella considerata per la stima degli oneri derivanti dalla proroga della medesima disposizione, disposta all'articolo 14, comma 1-*bis*, lettera *b)*, del decreto-legge n. 200 del 2025, ritiene che andrebbero acquisiti ulteriori elementi di informazione a supporto dell'ipotesi di invarianza della platea coinvolta rispetto alle stime relative al citato articolo 14, comma 1-*bis*, lettera *b)*, del decreto-legge n. 200 del 2025, volti a confermarne il carattere prudenziale, posto che vengono introdotte alcune fattispecie suscettibili di ampliare la platea di potenziali beneficiarie. Andrebbero, altresì, acquisiti ulteriori elementi di informazione in merito ai dati relativi alla distribuzione della platea dei beneficiari tra regioni ZES e non ZES e tra i soggetti beneficiari di un esonero di 12 o 24 mesi, nonché i dati relativi al contributo medio annuo differenziale rispetto alla normativa vigente, assunto ai fini della stima degli oneri e distinto tra regioni ZES e non ZES, al fine di verificare la congruità della predetta stima, posto che gli elementi riportati nella relazione tecnica non risultano sufficienti e che, in ogni caso, gli oneri stimati sembrerebbero essere coerenti, almeno per l'esercizio 2026, con un contributo medio annuale differenziale rispetto alla normativa vigente significativamente inferiore rispetto a quello ipotizzato nella relazione tecnica relativa all'articolo 23 del decreto-legge n. 60 del 2024.

Per quanto riguarda gli effetti fiscali, considerato che il beneficio contributivo determina minori oneri contributivi deducibili, con conseguente ampliamento della base imponibile per i datori di lavoro, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di informazione in merito, da un lato, agli effetti di maggiore entrata derivanti dal citato ampliamento della base imponibile per ciascuno degli anni in cui il beneficio è riconosciuto e, dall'altro, agli effetti derivanti dal calcolo del saldo-acconto, posto che non è stata riprodotta la disposizione di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto-legge n. 60 del 2024, che prevede di assumere, ai fini del calcolo dell'acconto per l'anno successivo a quello di conclusione del beneficio, l'imposta che si sarebbe determinata nell'anno precedente non applicando il beneficio medesimo, in modo da sterilizzarne gli effetti sul saldo. Ricorda, peraltro, che l'articolo 14, comma

1-*bis*, lettera *b)*, del decreto-legge n. 200 del 2025, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, nel disporre la proroga del « *bonus* donne », di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 60 del 2024, fino al 31 dicembre 2026, ha limitato l'applicazione del comma 6 del medesimo articolo 23 alle sole assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025, escludendo in tal modo le assunzioni interessate dalla predetta proroga dal meccanismo di sterilizzazione del saldo-acconto soprarichiamato. Pertanto, considerato che la relazione tecnica di passaggio riferita al medesimo comma 1-*bis*, non sembra tenere conto degli effetti derivanti dalla mancata estensione del meccanismo di sterilizzazione, rileva che tali effetti non sembrerebbero conseguentemente potersi ritenere assorbiti nelle previsioni a legislazione vigente risultanti dal Documento di finanza pubblica 2026. In proposito, considera comunque necessario acquisire un chiarimento dal Governo.

Segnala, quindi, che l'articolo 2 riconosce esoneri contributivi, di diverso importo e di diversa durata, in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni, effettuate dal 1º gennaio al 31 dicembre 2026, di soggetti di età inferiore a 35 anni e rientranti in determinate fattispecie, a condizione che le citate assunzioni comportino un incremento occupazionale netto. Fa, inoltre, presente che i contratti in questione devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale e che i suddetti benefici contributivi sono riconosciuti nel limite di spesa di 109,7 milioni di euro per l'anno 2026, 252,4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 135,4 milioni di euro per l'anno 2028, per la salvaguardia dei quali è del resto previsto il monitoraggio e uno specifico meccanismo di salvaguardia a cura dell'INPS.

Rileva che, contestualmente, l'articolo 5 abroga il comma 1-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 200 del 2025, in materia di proroga di termini, che, alla lettera *a)*, aveva modificato le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 60 del 2024, riguardante il cosiddetto *bonus* giovani, prorogandone, tra l'altro, l'applicazione fino al 30 aprile 2026. Ricorda, altresì, che il successivo comma 1-*ter*, alla lettera *a)*, ha rifinanziato la suddetta proroga per 83,4 milioni di euro per l'anno 2026, 100,1 milioni di euro per l'anno 2027 e 16,7 milioni di euro per l'anno 2028.

Ciò stante, per quanto riguarda le caratteristiche del beneficio, considerato che le norme riguardano il riconoscimento di un beneficio contributivo ai datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, personale non dirigenziale di età inferiore a 35 anni dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2026 a condizione che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, osserva che le norme stesse appaiono essere sostanzialmente sostitutive, fin dall'inizio del 2026, di quelle previste, in relazione al cosiddetto *bonus* giovani, alla lettera *a)* dell'abrogato comma 1-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 200 del 2025, come per altro sembrerebbe confermato dal fatto che le risorse stanziate per il finanziamento del citato comma sono integralmente utilizzate a copertura di parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento, ai sensi del successivo articolo 17, comma 1, lettera *a)*. In merito a tale interpretazione ritiene comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo nonché un chiarimento in merito all'attuazione finora data alla disposizione abrogata, anche al fine di escludere eventuali contenziosi con quei datori di lavoro che, in virtù di disposizioni vigenti, abbiano assunto lavoratori in possesso dei requisiti richiesti per accedere agli esoneri, requisiti che, a seguito delle disposizioni in esame, non sono più idonei alla fruizione del beneficio contributivo.

Per quanto riguarda gli oneri quantificati dal testo, ritiene inoltre necessari chiarimenti in merito ad alcuni aspetti. In particolare, segnala che la relazione tecnica fornisce i dati, desunti dagli archivi INPS, e alcuni dei parametri utilizzati. Rileva che vengono, altresì, rese note le platee, distinte in base alla provenienza –

appartenenti o meno alle zone interessate dalla ZES unica – e alla tipologia di esonero, nonché l'importo medio mensile di esonero stimato, a sua volta distinto in aree soggette alla ZES, in cui è pari a 390 euro, e aree non soggette alla ZES unica, in cui è pari a 450 euro, senza tuttavia fornire il dato relativo alla distribuzione temporale delle assunzioni e al conseguente utilizzo del contributo nelle singole mensilità di vigenza del contributo stesso, ipotizzando che nei primi quattro mesi vi sia un numero di assunzioni inferiore rispetto al resto dell'anno, tenuto conto dei tempi teorici di pubblicazione della norma, diversamente da quanto invece riferito in merito all'articolo 1, relativo agli esoneri contributivi per l'assunzione di donne a tempo indeterminato, laddove si ipotizza una distribuzione uniforme delle assunzioni, e analogamente a quanto evidenziato con riguardo all'articolo 3, relativo agli esoneri contributivi per le assunzioni nelle regioni ZES. Rileva, altresì, che la platea complessiva riferita alle disposizioni in esame risulta significativamente ridotta, nel numero di 52.400 soggetti, rispetto a quella utilizzata per le quantificazioni relative alle precedenti versioni del *bonus* giovani, calcolata in 146.000 soggetti, pur considerando i diversi requisiti richiesti dalle disposizioni in esame nonché la previsione di un incremento occupazionale netto. Ritiene, altresì, necessario acquisire chiarimenti in merito agli importi medi dell'esonero risultanti dalla relazione tecnica, che mostrano un livello superiore delle regioni non soggette a ZES, pur in presenza di un importo limite di sgravio inferiore, che non viene motivato dalla medesima relazione e che potrebbe dipendere dal più elevato importo medio delle retribuzioni considerate. Infine, sebbene la quantificazione, in base ai dati disponibili, risulti coerente con l'ipotesi di poco meno di 5 mesi di utilizzo per l'anno in corso e poco più di 7 per l'anno 2027 e l'anno 2028, rispettivamente, per gli esoneri contributivi di cui ai commi 4 e 2, analogamente a quanto osservato con riferimento al successivo articolo 3, segnala tuttavia che, in assenza di dati puntuali sulla distribuzione temporale delle assunzioni, non risulta possibile effettuare una verifica compiuta degli oneri, anche in considerazione del fatto che non è stata fornita una stima della durata media di fruizione dei benefici in esame, che la norma fissa entro un massimo di 12 o 24 mesi, a seconda delle caratteristiche dei beneficiari.

Per quanto riguarda gli effetti fiscali, considerato che il beneficio contributivo determina minori oneri contributivi deducibili, con conseguente ampliamento della base imponibile per i datori di lavoro, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di informazione in merito, da un lato, agli effetti di maggiore entrata derivanti dal citato ampliamento della base imponibile per ciascuno degli anni in cui il beneficio è riconosciuto e, dall'altro, agli effetti derivanti dal calcolo del saldo-acconto, posto che non è stata riprodotta la disposizione di cui all'articolo 22, comma 9, del decreto-legge n. 60 del 2024, che prevede di assumere, ai fini del calcolo dell'acconto per l'anno successivo a quello di conclusione del beneficio, l'imposta che si sarebbe determinata nell'anno precedente non applicando il beneficio medesimo, in modo da sterilizzarne gli effetti sul saldo. Ricorda, peraltro, che l'articolo 14, comma 1-*bis*, lettera *a)*, del decreto-legge n. 200 del 2025, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, nel disporre la proroga del cosiddetto *bonus* giovani, di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 60 del 2024, fino al 30 aprile 2026, ha limitato l'applicazione del comma 9 del medesimo articolo 22 alle sole assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025, escludendo in tal modo le assunzioni interessate dalla predetta proroga dal meccanismo di sterilizzazione del saldo-acconto soprarichiamato. Pertanto, considerato che la relazione tecnica di passaggio riferita al medesimo comma 1-*bis*, non sembra tenere conto degli effetti derivanti dalla mancata estensione del meccanismo di sterilizzazione, osserva che tali effetti non sembrerebbero conseguentemente potersi ritenere assorbiti nelle previsioni a legislazione vigente

risultanti dal Documento di finanza pubblica 2026. In proposito, ritiene comunque necessario acquisire un chiarimento dal Governo.

Rileva, quindi, che l'articolo 3 riconosce ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nella misura del 100 per cento, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nell'ambito di specifici limiti di spesa. Fa presente che l'esonero spetta ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi. Evidenzia che, contestualmente, viene abrogato il comma 1-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 200 del 2025, in materia di proroga di termini, che, alla lettera *c)*, aveva modificato le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 60 del 2024, riguardante misure di esonero contributivo per lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno, prorogandone l'applicazione fino al 30 aprile 2026 e riducendo, a meno di specifiche condizioni di incremento occupazionale, la misura dell'esonero dal 100 al 70 per cento a partire dal 1° gennaio 2026.

Ciò stante, per quanto riguarda le caratteristiche del beneficio, considerato che le norme riguardano il riconoscimento di un beneficio contributivo ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono personale non dirigenziale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, che, alla data dell'assunzione incentivata, hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi, a condizione che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, osserva che le norme stesse appaiono essere sostanzialmente sostitutive, fin dall'inizio del 2026, di quelle previste, in relazione al « *bonus* ZES unica », alla lettera *c)* dell'abrogato comma 1-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 200 del 2025, come per altro sembrerebbe confermato dal fatto che le risorse stanziate per il finanziamento del citato comma sono integralmente utilizzate a copertura di parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento, ai sensi del successivo articolo 17, comma 1, lettera *c)*. In merito a tale interpretazione ritiene comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo nonché un chiarimento in merito all'attuazione finora data alla disposizione abrogata, anche al fine di escludere eventuali contenziosi con quei datori di lavoro che, in virtù di disposizioni vigenti, abbiano assunto lavoratori in possesso dei requisiti richiesti per accedere agli esoneri, requisiti che, a seguito delle disposizioni in esame, non sono più idonei alla fruizione del beneficio contributivo.

Per quanto riguarda gli oneri quantificati dal testo, ritiene inoltre necessario acquisire chiarimenti in merito ad alcuni aspetti. In particolare, fa presente che la relazione tecnica fornisce i dati, desunti dai dati di monitoraggio riguardanti le domande di incentivo relative al *bonus* ZES, di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 60 del 2024, accolte a oggi ed effettuando opportune ipotesi prudenziali, stimando una platea di circa 10.000 soggetti – e un importo medio mensile di esonero di 500 euro –, che appare significativamente ridotta rispetto a quella utilizzata per le quantificazioni relative alle precedenti versioni del « *bonus* ZES unica » – oltre 40.000 soggetti –, pur considerando che il dato scaturisce dall'analisi dei dati di monitoraggio del decreto-legge n. 60 del 2024 e che le disposizioni prevedono l'obbligo di un incremento occupazionale netto. Fa presente, altresì, che la relazione tecnica non fornisce il dato relativo alla distribuzione tem-

porale delle assunzioni e al conseguente utilizzo del contributo nelle singole mensilità di vigenza del contributo stesso e si limita a riferire che l'onere derivante dall'esonero contributivo è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2026 e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro, ipotizzando altresì che nei primi quattro mesi vi sia un numero di assunzioni inferiore rispetto al resto dell'anno considerando i tempi teorici di pubblicazione della norma, diversamente da quanto invece riferito in merito all'articolo 1, relativo agli esoneri contributivi per l'assunzione di donne a tempo indeterminato, laddove si ipotizza una distribuzione uniforme delle assunzioni, e analogamente a quanto evidenziato con riguardo all'articolo 2, relativo agli esoneri contributivi per le assunzioni di giovani. Rileva tuttavia che, sebbene la quantificazione, in base ai dati disponibili, risulti coerente con la completa fruizione dei benefici per l'intera durata prevista, pari a 24 mesi, ipotizzando poco meno di 5 mesi di utilizzo per l'anno in corso e poco più di 7 per il 2028, in assenza di dati puntuali sulla distribuzione temporale delle assunzioni non risulta possibile effettuare una verifica compiuta degli oneri, anche in considerazione del fatto che non è stata fornita una stima della durata media di fruizione dei benefici in esame, che la norma fissa entro un massimo di 24 mesi.

Per quanto riguarda gli effetti fiscali, considerato che il beneficio contributivo determina minori oneri contributivi deducibili, con conseguente ampliamento della base imponibile per i datori di lavoro, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di informazione in merito, da un lato, agli effetti di maggiore entrata derivanti dal citato ampliamento della base imponibile per ciascuno degli anni in cui il beneficio è riconosciuto e, dall'altro, agli effetti derivanti dal calcolo del saldo-acconto, posto che non è stata riprodotta la disposizione di cui all'articolo 24, comma 9, del decreto-legge n. 60 del 2024, che prevede di assumere, ai fini del calcolo dell'acconto per l'anno successivo a quello di conclusione del beneficio, l'imposta che si sarebbe determinata nell'anno precedente non applicando il beneficio medesimo, in modo da sterilizzarne gli effetti sul saldo. Ricorda, peraltro, che l'articolo 14, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del decreto-legge n. 200 del 2025, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, nel disporre la proroga del « *bonus* ZES », di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 60 del 2024, fino al 30 aprile 2026, ha limitato l'applicazione del comma 9 del medesimo articolo 24 alle sole assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025, escludendo in tal modo le assunzioni interessate dalla predetta proroga dal meccanismo di sterilizzazione del saldo-acconto sopra richiamato. Pertanto, considerato che la relazione tecnica di passaggio riferita al medesimo comma 1-*bis*, non sembra tenere conto degli effetti derivanti dalla mancata estensione del meccanismo di sterilizzazione, osserva che tali effetti non sembrerebbero conseguentemente potersi ritenere assorbiti nelle previsioni a legislazione vigente risultanti dal Documento di finanza pubblica 2026. In proposito, ritiene comunque necessario acquisire un chiarimento dal Governo.

Fa poi presente che l'articolo 4 riconosce ai datori di lavoro privati che trasformano i rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a dodici mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, nella misura del 100 per cento, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile, per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata. Osserva, inoltre, che il beneficio è riconosciuto esclusivamente alle trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato per il personale non dirigenziale, e di durata complessiva, alla data di trasformazione, non superiore a dodici mesi, che alla medesima data non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sia mai stato occupato a tempo indeterminato e che il beneficio stesso si applica alle trasforma-

zioni effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026. Segnala che la relazione tecnica fornisce i dati, desunti dai monitoraggi INPS effettuati sulle norme previste dal decreto-legge n. 60 del 2024, relativi alla platea interessata e all'importo medio mensile di esonero stimato, considerando altresì l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo agosto-dicembre 2026, e che, in base a detti parametri, la quantificazione risulta verificata ipotizzando circa 2,5 mesi di utilizzo per l'anno in corso e 9,5 per il 2028, nonché la completa fruizione dei benefici per l'intera durata prevista, pari a 24 mesi. Ciò stante, non formula osservazioni in merito all'onere quantificato, anche tenuto conto dello specifico meccanismo di monitoraggio e salvaguardia previsto dalle disposizioni in esame, a cura dell'INPS, posto a presidio del limite di spesa. Per quanto riguarda gli effetti fiscali, considerato che il beneficio contributivo determina minori oneri contributivi deducibili, con conseguente ampliamento della base imponibile per i datori di lavoro, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di informazione in merito, da un lato, agli effetti di maggiore entrata derivanti dal citato ampliamento della base imponibile per ciascuno degli anni in cui il beneficio è riconosciuto e, dall'altro, agli effetti derivanti dal calcolo del saldo-acconto, posto che non è stata inserita alcuna disposizione che preveda di assumere, ai fini del calcolo dell'acconto per l'anno successivo a quello di conclusione del beneficio, l'imposta che si sarebbe determinata nell'anno precedente non applicando il beneficio medesimo, in modo da sterilizzarne gli effetti sul saldo.

Osserva, inoltre, che l'articolo 6 riconosce un esonero contributivo, in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun soggetto, alle aziende in possesso delle certificazioni in materia di *welfare* aziendale e genitorialità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 184 del 2025, demandando la definizione delle modalità attuative dell'esonero a un decreto ministeriale. Evidenzia che l'esonero è riconosciuto nell'ambito di un limite di spesa, pari a euro 7 milioni per l'anno 2026 e euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028, per la salvaguardia del quale è previsto il monitoraggio a cura dell'INPS. Segnala che la relazione tecnica afferma che l'onere è stato stimato sulla base delle adesioni pervenute in fase di prima applicazione e del numero di adesioni da parte delle aziende ad analoga e precedente certificazione in materia di pari opportunità, disciplinata dal combinato disposto di cui all'articolo 5 della legge n. 162 del 2021, che introduce un esonero contributivo analogo a quello in esame, e all'articolo 46-*bis* del decreto legislativo n. 198 del 2006, che ha introdotto la certificazione in materia di pari opportunità. In proposito, evidenzia che, con riferimento all'analogo esonero introdotto dall'articolo 5 della legge n. 162 del 2021, l'audizione dell'INPS, svolta presso la Commissione Lavoro nell'ambito dell'esame in sede referente del presente disegno di legge, « rileva che l'interesse manifestato dalle imprese è risultato particolarmente elevato, con un numero di richieste significativamente superiore alle previsioni iniziali e che ciò ha, pertanto, richiesto una riparametrazione dell'intervento a fronte delle risorse iniziali ». A tale riguardo, considerato che il precedente intervento, benché subordinato al possesso di una diversa certificazione, era invece concesso nell'ambito di un limite di spesa annuo pari a 50 milioni di euro, e che la relazione tecnica non riporta i dati relativi al numero di adesioni da parte delle aziende riferiti alla citata analoga e precedente certificazione in materia di pari opportunità, ritiene opportuno acquisire dal Governo i dati e gli elementi informativi alla base della definizione dei limiti di spesa per la norma in esame, volti a confermarne il carattere prudenziale. Segnala, inoltre, che mentre il comma 1 non prevede riferimenti temporali per l'applicazione dell'esonero contributivo, le disposizioni finanziarie di cui al successivo comma 3 quantificano gli oneri per il solo triennio 2026-2028. A tale proposito, ritiene che andrebbe pertanto valu-

tata l'opportunità di inserire un analogo riferimento al triennio anche al comma 1.

Rileva, altresì, che non vengono specificati gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in termini di ampliamento della base imponibile, dovuto ai minori costi deducibili, e di conseguenti modificazioni del meccanismo del saldo-acconto, che la disposizione non provvede a sterilizzare. In merito a tale profilo, ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo. Fa presente, inoltre, che le norme prevedono che le aziende in possesso delle certificazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 184 del 2025 beneficino, altresì, di attività di promozione di competenza dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), che provvede all'attuazione delle stesse con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente. In proposito, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi di informazioni volti ad assicurare che l'ICE – che rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, elaborato annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 – possa svolgere le attività ad essa affidate nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Evidenzia, quindi, che l'articolo 7, ai commi da 1 a 4, richiamando espressamente l'articolo 36 della Costituzione ai fini della definizione della contrattazione collettiva quale strumento di determinazione del « salario giusto » nel settore privato, prevedono, con riguardo esclusivo a tale settore, che il trattamento economico complessivo del lavoratore dipendente non possa essere inferiore a quello definito nel relativo contratto collettivo nazionale e, per i settori esclusi da contrattazione collettiva, nel contratto collettivo nazionale relativo al settore di contrattazione maggiormente connesso all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro. Al successivo comma 5 viene, altresì, prescritto che l'accesso da parte dei datori di lavoro ai benefici previsti dal presente provvedimento sia subordinato al riconoscimento di un trattamento economico individuale al lavoratore dipendente in misura non inferiore a quello determinato in base ai summenzionati criteri. Viene inoltre disposto, al comma 6, che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le posizioni di lavoro disponibili pubblicate sul Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa-SIISL rechino anche alcuni dati inerenti al contratto collettivo applicato e alla retribuzione e che all'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, pur considerato che, come espressamente previsto dal comma 2 dell'articolo 18, le disposizioni in esame non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni e dei relativi contratti collettivi e che, pertanto, come riferito anche dalla relazione tecnica, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento in merito alla portata delle disposizioni in esame. Segnala, infatti, che queste ultime, se da un lato non sembrano possedere carattere cogente, posto che il comma 5 si limita a prevede misure incentivanti in favore dei datori di lavoro, sotto forma di esoneri da obblighi di contribuzione previdenziale, per favorire l'adozione di un « salario giusto » e l'applicazione della relativa disciplina, senza provvedere tuttavia a sanzionarne la mancata applicazione, dall'altro, il richiamo espresso all'articolo 36 della Costituzione sembrerebbe invece conferire alle disposizioni medesime una valenza prescrittiva. In questa prospettiva, ritiene che andrebbero pertanto approfonditi gli effetti che si potrebbero determinare nell'ipotesi di soccombenza del datore di lavoro a fronte di eventuali istanze giudiziarie volte a rivendicare, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, l'applicazione della disciplina sui trattamenti retributivi prevista dalle disposizioni in esame eventualmente disattesa dal datore di lavoro stesso. In parti-

colare, ritiene che dovrebbe essere chiarito se l'eventuale allineamento del trattamento retributivo del dipendente alla disciplina prevista dalle norme in esame, disposto all'esito di istanze giudiziarie, possa consentire al datore di lavoro di entrare a far parte della platea dei beneficiari degli incentivi, con conseguenti effetti a carico della finanza pubblica, anche di carattere retroattivo.

Inoltre, ritiene che andrebbe chiarita la portata applicativa del comma 5 – volto a limitare l'erogazione dei benefici previsti dal presente decreto ai casi in cui il trattamento economico individuale corrisposto risulti non inferiore al trattamento economico complessivo determinato ai sensi della presente disciplina – nell'ipotesi di cui al comma 4, che richiede l'individuazione del settore di contrattazione maggiormente connesso all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro, senza che tuttavia siano puntualmente definite, neppure attraverso un rinvio a un successivo provvedimento amministrativo, le modalità con cui tale individuazione debba essere effettuata. Non ha, invece, osservazioni da formulare con riguardo al comma 6, nel presupposto, in merito al quale chiede comunque conferma al Governo, che le eventuali attività di implementazione del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa che si rendessero necessarie in virtù delle novità introdotte dalla norma, possano essere attuate, come prescritto dal comma 7, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.

Evidenzia, quindi, che l'articolo 9, novellando la legge n. 936 del 1986, prevede che la Commissione speciale del CNEL, che opera la raccolta e l'elaborazione informativa dei dati economico-sociali anche in materia di contrattazione collettiva di lavoro, elabori con cadenza almeno annuale, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rapporto nazionale sulle retribuzioni nel settore privato, da trasmettere alle Camere. Sempre mediante una novella alla suddetta legge n. 936, viene, altresì, disposta l'istituzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, di un archivio amministrativo, relativo ai contratti collettivi di lavoro privati aziendali e territoriali, che costituisce parte integrante dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro, già istituito e operante presso il CNEL. Viene, quindi, previsto che il CNEL estragga dai contratti collettivi di lavoro depositati il trattamento economico complessivo ivi contenuto, inserendo i relativi dati nel suddetto archivio nazionale e che all'attuazione delle disposizioni in esame si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva che la relazione tecnica riferisce che la norma non introduce nuove competenze in capo al CNEL, limitandosi a integrare quelle già previste a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene tuttavia necessario che siano forniti ulteriori elementi di valutazione volti a confermare che le funzionalità del nuovo archivio amministrativo dei contratti collettivi di lavoro aziendali e territoriali, che costituirà parte integrante dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro, già attivo presso il CNEL, potranno essere implementate in condizioni di neutralità finanziaria e che gli eventuali aggiornamenti applicativi che dovessero risultare necessari saranno realizzati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come prescritto dalla disposizione in esame.

In merito all'articolo 10, evidenzia che la norma in esame, con riferimento ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore privato, demanda alla libera determinazione delle parti interessate la definizione degli adeguamenti retributivi e delle relative modalità applicative, precisando che gli eventuali anticipi forfettari, da corrispondere nelle more – entro i primi dodici mesi successivi alla scadenza dei contratti – dei medesimi rinnovi, siano erogati nella misura del 30 per cento della variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, fatta salva l'ipotesi di diverse pattuizioni contrattuali e con l'esclusione dei settori caratterizzati da ele-

vata stagionalità e variabilità dei ricavi. Osserva, altresì, che per il periodo eccedente i primi dodici mesi viene, inoltre, escluso il riconoscimento del contributo di assistenza contrattuale. Al riguardo, pur considerando che, come espressamente previsto dal comma 2 dell'articolo 18, le disposizioni in riferimento non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni e dei relativi contratti collettivi, ritiene che andrebbero comunque valutati sia gli effetti di maggiore entrata che dovrebbero verificarsi per effetto dell'aumento della base imponibile dei lavoratori, ai fini IRPEF, ascrivibile ai citati emolumenti, sia quelli di minore entrata che invece dovrebbero determinarsi in conseguenza della riduzione della base imponibile dei datori di lavoro, ai fini IRES e IRAP, considerato che gli emolumenti medesimi rappresentano costi fiscalmente deducibili.

Per quanto concerne l'articolo 17, in merito ai profili di copertura finanziaria, prende preliminarmente atto della corrispondenza tra l'ammontare degli oneri indicati all'alinea del comma 1 e la somma degli importi indicati dalle disposizioni di copertura di cui alle lettere da *a)* a *f)* del medesimo comma.

Con riferimento alle modalità di copertura finanziaria di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, fa presente che le predette disposizioni riducono le autorizzazioni di spesa riferite al riconoscimento di specifici esoneri contributivi relativi alle seguenti tipologie di assunzioni: assunzioni di soggetti che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato, di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 60 del 2024; assunzioni di donne svantaggiate, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 60 del 2024; assunzioni effettuate nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 60 del 2024. In particolare, segnala che le risorse utilizzate dalle richiamate lettere *a)*, *b)* e *c)* coincidono integralmente, per ciascuna delle annualità interessate, con gli importi dei rifinanziamenti delle predette autorizzazioni di spesa disposti dal comma 1-*ter*, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 14 del decreto-legge n. 200 del 2025 al fine di provvedere alla copertura finanziaria degli oneri recati dal differimento all'anno 2026 del riconoscimento dei benefici previsti dai citati articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge n. 60 del 2024, previsto dal comma 1-*bis* del medesimo articolo 14 del decreto-legge n. 200 del 2025. In proposito, osserva che l'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, del decreto in esame abroga il citato comma 1-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 200 del 2025, facendo venir meno l'applicazione dei predetti benefici contributivi alle assunzioni effettuate entro il 30 aprile 2026, con riferimento ai benefici di cui all'articolo 22 e 24 del decreto-legge n. 60 del 2024, ed entro il 31 dicembre 2026, con riferimento ai benefici di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 60. Tanto premesso, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 17 in esame, tenuto conto, in particolare, che i benefici contributivi previsti avrebbero già dovuto produrre i propri effetti con riferimento alle assunzioni effettuate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *d)*, rileva preliminarmente che la disposizione, che sembra volta a coprire quota parte degli oneri derivanti dall'esonero contributivo in favore delle imprese in possesso della certificazione di parità di genere previsto dall'articolo 6 del decreto in esame, è configurata nei termini di un utilizzo di risorse piuttosto che quale voce di copertura in senso proprio. Ciò posto, fa presente che le risorse di cui si prevede l'utilizzo sono quelle di cui all'articolo 1, comma 208, della legge n. 207 del 2024, che quantifica in 330 milioni di euro per l'anno 2025 e in 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 l'onere derivante dal riconoscimento, previsto ai sensi del comma 206 del medesimo articolo, di un importo *una tantum* pari a 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 in favore dei nuclei familiari la cui condizione

economica corrisponde a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 40.000 euro annui. Tale importo è stato successivamente incrementato, in misura pari a 3.230.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, dall'articolo 1, comma 208, lettera *e)*, della legge n. 199 del 2025. Evidenzia che le richiamate risorse risultano iscritte sul capitolo di spesa 3543 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, uno stanziamento pari a 363.230.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Rappresenta altresì che, da un accesso alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo, qualificato come non rimodulabile, risulta accantonato, per l'anno 2026, un ammontare di risorse corrispondente alla somma utilizzata ai sensi della disposizione in commento. Tanto premesso, ritiene pertanto necessario che il Governo, nel confermare la disponibilità delle risorse in esame per ciascuna delle annualità interessate, assicuri altresì che la possibilità di fare ricorso alle predette risorse sia avvalorata da dati di monitoraggio dai quali possa evincersi che, anche in via prospettica, il loro utilizzo sia in ogni caso compatibile con l'attuazione della misura di cui al sopracitato articolo 1, comma 206, della legge 207 del 2024, tenuto conto che le risorse appaiono destinate a oneri inderogabili, ancorché non siano espressamente qualificate nell'ambito del bilancio come spese obbligatorie. Ritiene, infine, utile acquisire chiarimenti dal Governo in ordine alla circostanza che, come risulta anche dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al provvedimento, al predetto utilizzo siano imputati effetti esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare, ove si consideri che, in occasione dell'introduzione del contributo, alle risorse stanziate erano stati ascritti identici effetti sui saldi di finanza pubblica. Fermo quanto evidenziato, per quanto attiene alla compensazione degli effetti finanziari della disposizione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, rileva che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale, in termini di sola cassa, pari a 335.560.463 euro per l'anno 2026, a 490.508.263 euro per l'anno 2027 e a 581.659.252 euro per l'anno 2028 e allo stato presenta, secondo quanto risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, una disponibilità pari a 281.684.310 euro per la presente annualità. Ciò premesso, pur considerando l'ammontare relativamente limitato della riduzione prevista, ritiene necessario che il Governo confermi la disponibilità di risorse anche per le annualità successive.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *e)*, fa presente che la disposizione prevede la riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità iscritto sul capitolo 493 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione iniziale pari, per ciascuna delle annualità 2027 e 2028 interessate dalla disposizione in esame, a 22.456.439 euro. In tale quadro, pur rilevando l'astratta congruità dei citati stanziamenti rispetto agli oneri da fronteggiare, ritiene nondimeno necessario che il Governo assicuri che le risorse finanziarie utilizzate siano effettivamente disponibili e che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *f)*, rammenta che l'articolo 1, comma 153, della legge n. 199 del 2025 autorizza la spesa di 154 milioni di euro per l'anno 2026, di 400 milioni di euro per l'anno 2027 e di 271 milioni di euro per l'anno 2028, destinata all'incremento dell'occupazione giovanile stabile, alla promozione delle pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate e al sostegno dello sviluppo occupazionale della Zona econo-

mica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica tramite l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che gli interventi recati dal decreto in esame appaiono riconducibili alle finalità alle quali risultano preordinate le risorse rivenienti dalla citata autorizzazione di spesa, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale considera utile acquisire una conferma da parte del Governo, che le risorse di cui si prevede l'utilizzo per gli anni 2027 e 2028 siano effettivamente disponibili.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 16.35.